

Bologna, 13 aprile 2025

Al Presidente della III Commissione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Paolo Burani

Alle Consigliere commissarie e ai Consiglieri commissari

p.c.

Alle Consigliere e ai Consiglieri dell'Assemblea Legislativa

Gentilissimi,

Facendo seguito agli interventi svolti nel corso dell'udienza conoscitiva dello scorso 25 marzo, vi trasmettiamo di seguito le nostre proposte per il miglioramento del testo della proposta di legge 2235/2026 "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE" attualmente in discussione presso la Vostra Commissione.

Anticipiamo le proposte con alcune riflessioni e ulteriori proposte di azione che, a nostro avviso, non possono essere contenute nella presente legge ma che crediamo di assoluta importanza per rispondere alle priorità di seguito esplicitate e che **vi mettiamo a disposizione, alla fine di questo documento, per la formulazione di ulteriori atti d'indirizzo** in accompagnamento all'approvazione della legge.

Ci teniamo a sottolineare l'assoluta urgenza di intervenire con un provvedimento ambizioso e fondato nel merito su questa materia.

Il permanere di condizioni critiche per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico pone il nostro Paese in uno stato di forte dipendenza, con il rafforzarsi degli interventi a vantaggio del sistema energetico esistente, in forma diretta (nuovi accordi commerciali per l'acquisto di combustibili fossili da Paesi non coinvolti in conflitti) e indiretta (incentivi statali direttamente o indirettamente a vantaggio dell'industria fossile).

Crediamo che la Regione Emilia-Romagna possa e debba distinguersi dal panorama nazionale con un provvedimento che colga l'assoluta urgenza di rafforzare la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Siamo tutte e tutti consapevoli che, con la progressiva entrata in vigore del prezzo zonale dell'energia, i territori che saranno stati in grado di affrancarsi il più possibile dalle importazioni di energia saranno in grado di garantire prezzi bassi a cittadini e imprese, con vantaggi ovvi sia per il benessere delle famiglie sia per il funzionamento dei nostri settori economici.

Ne conseguirà, tra gli altri benefici, un contributo importante al processo di decarbonizzazione nel quale la nostra Regione, crediamo, debba analogamente ricoprire un ruolo da protagonista. Da questo punto di vista, dobbiamo sempre tenere presente che questo provvedimento deve inserirsi in una visione “*net-zero*” per quanto riguarda il processo di transizione energetica da qui al 2050: non crediamo infatti sia sufficiente pianificare aree idonee per i prossimi 5 anni scarsi, come richiesto dalla normativa nazionale, ma dobbiamo porci nella prospettiva di garantire il superamento delle fonti fossili nell’arco del prossimo ventennio.

Non ci sfuggono tuttavia i punti deboli dell’attuale modello di pianificazione delle aree idonee che, non pianificando in senso geografico tali aree e comunque non ponendo vincoli assoluti o indicazioni prescrittive (resta la condizione di “area ordinaria” per tutte le aree non incluse nell’insieme delle aree idonee), non consente alla Regione e ai Comuni di governare completamente il processo di realizzazione di nuovi impianti.

Crediamo che questo nodo non possa essere sciolto nel breve tempo di discussione di questa proposta di legge, rispetto alla quale presentiamo comunque di seguito proposte di integrazione e miglioramento finalizzate sia al superamento di probabili condizioni di illegittimità, sia alla rimozione di criteri e vincoli che riteniamo ingiustificati: non pensiamo infatti che sia attraverso l’apposizione di vincoli quantitativi inadeguati (come le ore equivalenti per gli impianti eolici) o la richiesta di caratteristiche eccessivamente specifiche (come nel caso degli impianti flottanti) che si possa ottenere la garanzia di riduzione dell’impatto e di “bontà” dei progetti presentati.

Pensiamo al contrario che l’Assemblea legislativa possa dare indicazioni rispetto a quello che accadrà dopo l’approvazione della legge, che costituisce dal nostro punto di vista un passo importante ma non decisivo per il processo di transizione energetica. Occorre infatti dotare i Comuni degli strumenti tecnici per non “subire” gli iter autorizzativi dei progetti di nuovi impianti, ma al contrario per governare questo processo e per migliorare le proposte garantendo al contempo le ricadute migliori per le comunità locali.

Garantendo la massima disponibilità al confronto nell’ambito di questa discussione,
Vi auguriamo intanto buon lavoro

Davide Ferraresi
Presidente di
Legambiente Emilia-Romagna APS

Margherita Venturi
Presidente di
Energia per l’Italia

Proposte di modifica al progetto di legge 2235/2026 “INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI NEL TERRITORIO REGIONALE”

Art. 1, c. 5

Testo attuale: *“Fermi restando i criteri specifici previsti dalla presente legge per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, al fine di favorire il miglior inserimento territoriale dei medesimi impianti, i Comuni possono stabilire una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari dagli ambiti urbani residenziali, all’interno della quali gli interessi di benessere della collettività, di fiducia e buona fede impongono un livello massimo di tutela. [...]”*

Osservazione: La possibilità, da parte dei Comuni, di prevedere una fascia di rispetto fino a 30 metri lineari, seppur minima e non valida per gli impianti in edilizia libera, si configura come un limite o definizione di area non idonea non prevista dalla normativa nazionale, e di fatto in contrasto con quanto definito da quest’ultima.

Proposta di modifica: [eliminazione del comma]

Art. 2, c. 1

Testo attuale: *“Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni: [...] b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) da meno di 10 anni; c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un’attività nell’ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera; [...] e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO; [...]”*

Osservazione: La definizione di ‘cave ripristinate’ limitata ad un periodo temporale di 10 anni dall’intervento di ripristino appare estendibile, al fine di ampliare la superficie disponibile per le aree idonee definite dalla presente legge.

In relazione agli impianti industriali, poiché il testo si configura come restrittivo rispetto ai contenuti dell’art. 11-bis del decreto legislativo 190/2024, si propone di cassarlo e di fare riferimento implicito a quanto previsto dalla norma nazionale.

Analogamente, poiché l’inserimento delle zone buffer dei siti UNESCO appare come ulteriore restringimento rispetto alla normativa nazionale, che non specifica tale aspetto, considerato anche che il presente testo di legge non enuncia alcuna previsione ulteriore rispetto a tali siti, si propone di eliminare anche questa definizione.

Proposta di modifica: *“Ai fini della presente legge, trovano applicazione le definizioni statali e, in aggiunta, si applicano le seguenti definizioni: [...] b) cave ripristinate: gli ambiti del territorio*

regionale che siano stati interessati da attività estrattiva e che siano stati ripristinati secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) ~~da meno di 10 anni; c) impianti industriali e stabilimenti: rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), n. 1 e lett. m), n. 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, i soli impianti industriali e stabilimenti che svolgono un'attività nell'ambito di un ciclo di lavorazioni finalizzate alla produzione di un bene o dispongono di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; [...]~~ ~~e) zone di protezione dei siti UNESCO: le zone core e le zone buffer dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; [...]"~~

Art. 3, c. 1

Testo attuale: “[...] si considerano idonee per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 100 metri** dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) nella disponibilità del richiedente purché quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento; [...]

e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.”

Osservazione: La definizione della “solar belt” attorno ai siti oggetto di bonifica di cui alla lett. a) appare estendibile, al fine di ampliare la superficie disponibile per le aree idonee definite dalla presente legge.

Si propone altresì di includere nell’elenco delle aree idonee:

- gli impianti finalizzati alla gestione del Sistema Idrico Integrato e delle bonifiche (es. idrovore, depuratori, ...) nella proposta, prevedendo un buffer in analogia con quanto previsto alla lett. a);
- le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale, se vi sono stalli disponibili, e alle cabine primarie della rete di distribuzione, prevedendo anche in questo caso un buffer;
- gli ambiti produttivi sovracomunali, come individuati dai PTCP vigenti, prevedendo anche in questo caso un buffer;
- le fasce di rispetto stradale, così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie, riprendendo la previsione della DAL 28/2010.

Proposta di modifica: “[...] si considerano idonee per l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili le seguenti superfici e aree:

a) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino **non più di 500 metri** dai siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale) nella disponibilità del richiedente purché quest’ultimo non sia responsabile dell’inquinamento; [...]

- e) per gli impianti di produzione di energia da biogas e di produzione di biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti;*
- f) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da impianti di captazione, potabilizzazione e depurazione delle acque reflue facenti parte del Servizio Idrico Integrato, nonché da impianti di sollevamento a servizio di Consorzi di bonifica;*
- g) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale e alle cabine primarie della rete di distribuzione;*
- h) le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli ambiti produttivi sovracomunali, come individuati dai PTCP vigenti;*
- i) le fasce di rispetto stradale, così come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento, nonché le aree intercluse al servizio delle infrastrutture viarie.”*

Art. 3, c. 2

Testo attuale: “[...] *l’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle restanti superfici e aree del territorio regionale è ammessa qualora risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.*”

Osservazione: Il vincolo all’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili è limitante e non compatibile con le normative nazionali, mentre è possibile applicare tale vincolo alla definizione delle ulteriori aree idonee previste a livello regionale o, eventualmente, eliminare il comma.

Proposta di modifica 1: “[...] *le restanti superfici e aree del territorio regionale si considerano aree idonee qualora tale utilizzo risulti compatibile con le previsioni localizzative di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi di recupero paesaggistico o ambientale, di lavori di sistemazione idraulica ovvero di opere volte a eliminare o attenuare le cause di rischio naturale, ovvero interventi di riuso e di rigenerazione ai sensi della legge regionale n. 24 del 2017 contenuti nella Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 24 del 2017.*”

Proposta di modifica 2: [eliminazione del comma]

Art. 4

Testo attuale: “*Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola*

1. L’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili non può interessare una quota superiore allo 0,8 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell’intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

3. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Regione del raggiungimento delle soglie stabilite ai commi 1 e 2, calcolate tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi, le nuove istanze presentate devono essere rigettate da parte dell'Amministrazione procedente, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 2 lett. b) della presente legge."

Osservazione: Le disposizioni sono in netto contrasto con la normativa nazionale, che prevede la possibilità di qualificare ulteriori aree del territorio regionale come aree idonee, ma non di impedire l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Si propone di modificare il comma 1 coerentemente con la previsione della legge nazionale di limitare le ulteriori aree idonee, prevedendo soglie più alte rispetto al testo originario (trattandosi di definizione di aree e non di SAU effettivamente utilizzata) con la finalità di rispondere, oltre che agli obiettivi del PNIEC, anche all'obiettivo del 100% di produzione elettrica da rinnovabili al 2035. Considerato il variare della SAU, si propone di prendere a riferimento l'ultimo valore noto all'atto dell'entrata in vigore della legge. Si propone inoltre di considerare la SAU interessata da un impianto agrivoltaico come la sola superficie sottratta all'uso agricolo.

Il comma 2 è ulteriormente critico sotto il profilo del rispetto della normativa sovraordinata, nonché problematico alla luce della disomogeneità dei punti di accesso alla rete elettrica idonei alle connessioni sul territorio regionale. Si propone pertanto di eliminarlo.

Il vincolo previsto al comma 3 può essere coerentemente tradotto, mantenendo il limite quantitativo regionale previsto dal testo originario ma applicandolo alle aree idonee, in una sospensione temporanea necessaria all'aggiornamento del quadro di monitoraggio, già previsto dall'art. 17 della legge, ed eventualmente dei contenuti della presente legge; si ribadisce che il rigetto previsto nel testo originario si configura come illegittimo: in coerenza con ciò, si propone di eliminarlo.

Proposta di modifica: "Ulteriori aree idonee in area agricola

1. La definizione delle aree idonee di cui all'art.3 non può interessare una quota superiore al 3 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fissato il valore della SAU al valore ufficiale più recente all'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo, per gli impianti agrivoltaici si considera la sola superficie effettivamente sottratta all'uso agricolo.

~~2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ciascun Comune della Regione gli impianti alimentati a fonti rinnovabili non possono interessare una quota superiore al 2 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) comunale, calcolata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il termine di cui al comma 3, con apposita delibera, i Comuni possono derogare in aumento tale limite della SAU interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.~~

3. Qualora si giunga all'occupazione di più del 2 per cento della SAU dell'intero territorio regionale con impianti a fonti rinnovabili, calcolando tale soglia a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli impianti già autorizzati e abilitati nonché delle eventuali decadenze e rinunce dei titoli autorizzativi e abilitativi e fissato il valore della SAU al valore ufficiale più recente all'entrata in vigore della presente legge, considerata la metodologia di calcolo per gli impianti agrivoltaici di cui al comma 1, le nuove istanze presentate vengono sospese per i successivi 90 giorni dalla pubblicazione di tale notizia sul sito web della Regione, salvo atto ulteriore della Giunta regionale. Entro lo stesso intervallo di tempo di 90 giorni la Regione pubblica in via straordinaria una relazione secondo le indicazioni dell'art. 17 della presente legge."

ART. 5, c.4

Testo attuale: "I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8."

Osservazione: Si ritiene necessario prevedere la possibilità di giustificare eventuali ritardi nell'attuazione delle misure compensative, che possono essere dovuti anche a fattori di criticità oggettivi.

Proposta di modifica: "I titoli che abilitano l'installazione degli impianti individuano le modalità e i tempi di attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale. La mancata attuazione delle misure di compensazione nel rispetto del termine previsto nel cronoprogramma approvato, quale parte integrante del progetto autorizzato o abilitato, comporta, previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere **e in assenza di giustificata motivazione trasmessa dal proponente nel mese precedente la scadenza individuata da detto cronoprogramma**, la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo ai sensi dell'articolo 8."

Art. 5, c. 5

Testo attuale: "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali."

Osservazione: È opportuno evidenziare il ruolo dei Comuni nell'individuare le più adeguate modalità di impiego delle risorse derivanti da queste misure, anche attraverso modalità che prevedono la partecipazione dei cittadini. È altrettanto opportuno evidenziare il favore all'impiego di tali risorse per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, di elettrificazione e produzione di energie da fonti rinnovabili in ambito pubblico, di sostegno economico per interventi

di efficientamento, elettrificazione e produzione da fonti rinnovabili a vantaggio di privati e di Comunità Energetiche Rinnovabili, evitando la distribuzione di contributi legati ai consumi di energia. Si propone infine di aggiornare annualmente tali linee guida recependo le buone pratiche attuate dalle Amministrazioni comunali.

Si evidenzia altresì che, qualora siano emanate nuove linee guida a livello ministeriale, come previsto dal decreto legislativo 190/2024, sia opportuno prevedere la precedenza di queste ultime rispetto alle indicazioni fornite a livello regionale.

Proposta di modifica: *“Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce apposite Linee Guida in merito alle opere e misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui al presente articolo, in coerenza con le indicazioni statali e nelle more dell’approvazione di nuove linee guida ministeriali ai sensi dell’art. 14, c. 5, del decreto legislativo 190/2024. Dette Linee Guida costituiscono un’indicazione a beneficio delle Amministrazioni responsabili dei processi autorizzativi, promuovono forme di consultazione delle comunità locali per la definizione di tali opere e misure, esprimono preferenza per interventi di efficientamento energetico di edifici pubblici, di elettrificazione e produzione di energie da fonti rinnovabili in ambito pubblico, di sostegno economico e finanziario per interventi di efficientamento, elettrificazione e produzione da fonti rinnovabili a vantaggio di privati e di Comunità Energetiche Rinnovabili, evitando la distribuzione di contributi legati ai consumi di energia di Enti pubblici e di privati.”*

Art. 6, c. 2

Testo attuale: *“Ai fini dell’individuazione dei regimi amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 190 del 2024, qualora in una fascia di 1 chilometro dal perimetro esterno delle aree nelle quali si intende installare l’impianto siano collocati altri impianti della stessa tipologia, trovano applicazione i seguenti criteri: [...]”*

Osservazione: Il cambio di regime autorizzativo in presenza delle condizioni evidenziate appare in contrasto con la normativa nazionale, che già interviene sulla fattispecie dell’artato frazionamento.

Proposta di modifica: [eliminazione del comma]

Art. 9, c. 1

Testo attuale: *“In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è prioritariamente consentita:*

*a) per l’autoconsumo **prevalente** dell’impresa dal cui perimetro dell’area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1;*

*b) per l’autoconsumo **prevalente** di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva; [...]”*

Osservazione: Si suggerisce di rimuovere il termine “prevalente” e di mantenere il solo concetto di “autoconsumo”, in modo da evitare qualsiasi discrezionalità nell’interpretazione della norma. Si suggerisce di effettuare la stessa modifica nella relazione introduttiva.

Proposta di modifica: *“In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. c), si prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo n. 190 del 2024, è prioritariamente consentita:*

a) per l’autoconsumo ~~prevalente~~ dell’impresa dal cui perimetro dell’area di pertinenza è calcolata la fascia di 350 metri di cui al medesimo articolo 11-bis, comma 1, lettera l), n. 1;

b) per l’autoconsumo ~~prevalente~~ di una delle imprese, che siano insediate nel medesimo ambito specializzato per attività produttiva; [...].”

Art. 9, c. 4

Testo attuale: *“Le istanze presentate fuori dai casi previsti dal comma 2 sono sospese e procedibili alla scadenza dei termini ivi previsti qualora non venga esercitata la priorità di cui al comma 1. Le medesime istanze sono dichiarate improcedibili qualora venga esercitata la priorità di cui al comma 1.”*

Osservazione: La retroattività e il diritto di prelazione (nel combinato disposto con il c. 2 dell’articolo stesso) così configurati appaiono in contrasto con la normativa nazionale, aprendo la strada a possibili ricorsi.

Proposta di modifica: [eliminazione del comma]

Art. 9, c. 6

Testo attuale: *“Fuori dalle aree idonee di cui all’art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile **ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 199/2021 o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...].”***

Osservazione: La richiesta che il POD sia “intestato” a una CER rende il requisito particolarmente limitante. Si propone di estenderlo ai soggetti aderenti a una CER e ai soggetti terzi che mettono l’impianto a servizio di una CER, mantenendo il requisito dimensionale, in termini di potenza, di un impianto collegabile a una CER, nonché alle forme di autoconsumo previste dalla normativa nazionale.

Proposta di modifica: *“Fuori dalle aree idonee di cui all’art. 11-bis, comma 1, del d.lgs. n. 190/2024, nelle restanti aree agricole l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è altresì ammissibile **ove vengano installati impianti il cui POD sia intestato a una Comunità energetica rinnovabile (CER) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 o a un soggetto aderente a una CER, e la cui potenza ricada entro il limite di potenza definito dalla legge per un impianto collegabile a una CER, oppure sia intestato a un produttore terzo che pone nella disponibilità di una CER una frazione della***

potenza installata pari al limite di potenza definito dalla legge per un impianto collegabile a una CER, oppure per le forme di autoconsumo di cui dell'art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, o realizzati sulla base di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...]."

Art. 9, c. 7

Testo attuale: *"L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta **il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi.**"*

Osservazione: La previsione risulta decisamente restrittiva, in quanto escluderebbe qualsiasi progetto non pienamente reversibile (il termine "pieno ripristino agricolo" si presta a interpretazioni). Si ritiene opportuna una modifica del testo.

Proposta di modifica: *"L'installazione di impianti fotovoltaici in area classificata agricola dai vigenti piani urbanistici deve escludere qualsiasi intervento che non consenta **il ripristino dell'attività agricola a valle della dismissione dell'impianto.**"*

Art. 9, c. 8

Testo attuale: *"Ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree idonee di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 190 del 2024, il proponente allega all'istanza per gli impianti fotovoltaici a terra un'attestazione in merito all'assenza nel triennio precedente di colture certificate rilasciata dai Centri di Assistenza Agricola abilitati ad operare sull'Anagrafe delle aziende agricole."*

Osservazione: Si configura come ulteriore restrizione, illegittima rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale citata.

Proposta di modifica: [eliminazione del comma]

Art. 10, c. 1

Testo attuale: *"In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi destinazione agricola del territorio regionale deve: [...] b) **adottare soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; [...]**"*

Osservazione: La descrizione delle caratteristiche puntuali richieste per gli impianti agrivoltaici confligge con la necessità di configurare gli impianti in modo sinergico con le colture previste dal progetto. Si propone di generalizzare maggiormente il contenuto del comma.

Proposta di modifica: *"In conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 8, e 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree aventi*

*destinazione agricola del territorio regionale deve: [...] b) **non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e consentire l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; [...]***"

Art. 10, c. 4

Testo attuale: *"Trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, [...]"*

Osservazione: Si suggerisce di estendere il periodo a cinque anni e di fare riferimento alla messa in esercizio della produzione agricola ed energetica.

Proposta di modifica: *"Trascorsi cinque anni dall'entrata in esercizio dell'impianto e della contestuale produzione agricola, qualora in esito ai controlli effettuati in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 sia accertata una perdita della produzione lorda vendibile che non consente il rispetto della misura stabilita al medesimo comma, [...]"*

Art. 11

Testo attuale: *"Impianti flottanti*

*1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino, **nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.***

*2. Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali **e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito**, mediante la realizzazione di siepi perimetrali **di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate**, all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. **L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri.**"*

Osservazione: Pur condividendone la finalità, si ritengono eccessivamente limitanti i numerosi requisiti richiesti. Si propone mantenere il solo limite di copertura della superficie dell'invaso (80%) e di ridurre la specificità delle misure di naturalizzazione al fine di rendere questa tipologia d'intervento generalizzabile a siti con caratteristiche diverse.

Proposta di modifica: *"Impianti flottanti*

1. In applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024, anche al fine di tutelare la biodiversità, gli impianti flottanti possono essere installati nei bacini e invasi del territorio regionale, nonché nelle aree di cava aventi destinazione finale a invaso o bacino,

~~nella misura massima del 80 per cento della superficie, garantendo comunque una distanza minima di 10 metri dalla sponda.~~

2. Per compensare gli impatti dell'impianto flottante sull'ecosistema del bacino, la sua realizzazione richiede di effettuare un contestuale ampliamento delle aree naturali ~~e delle aree di foraggiamento degli animali presenti nel sito~~, mediante la realizzazione di siepi perimetrali ~~di almeno 5 metri di larghezza, possibilmente alberate,~~ all'esterno dell'eventuale fascia di elofite (canneto) che cinge il bacino; tali fasce arbustive e arboree devono essere realizzate con le specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali regionali. ~~L'installazione è comunque preclusa nelle aree del bacino in cui la profondità sia uguale o inferiore ai 3 metri."~~

Art. 12, c. 1

Testo attuale: "In applicazione dei principi stabiliti all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2024, l'installazione degli impianti eolici nelle aree agricole del territorio regionale deve garantire una producibilità annua pari a duemilatrecento ore equivalenti."

Osservazione: Partendo dal dato che l'attività agricola è compatibile con la presenza di impianti eolici, si rileva che l'impiego del parametro "ore equivalenti" per la valutazione della producibilità di un impianto eolico è contraddittorio con la finalità di estrarre la maggior quantità di energia dal vento presente in un sito. Poiché il parametro "ore equivalenti" è definito come il rapporto E_{tot} / P_n , dove E_{tot} è la quantità di energia prodotta annualmente e P_n è la potenza nominale dell'impianto, considerato fissato (per semplicità di esposizione) il quantitativo di energia producibile in un sito (nel senso che l'intensità del vento non è una variabile controllabile, quindi in un dato sito e in un dato anno l'energia estraibile dal vento raggiunge un certo valore massimo), per massimizzare le "ore equivalenti" i progettisti sono incentivati a ridurre il valore di P_n , quindi riducendo la taglia del generatore e di conseguenza il massimo di energia producibile in un dato istante (definizione di potenza).

Ridurre la taglia del generatore, e quindi la potenza nominale, implica l'incapacità di sfruttare intensità di vento elevate per produrre energia: generatori più potenti hanno infatti valori più elevati di saturazione (massimo della potenza producibile per intensità del vento elevate) e di cutoff (limite dell'intensità del vento massima utilizzabile dall'impianto, al di sopra della quale l'impianto si blocca per evitare sovraccarichi).

La conseguenza di porre un vincolo al parametro "ore equivalenti" significa pertanto limitare la produzione eolica, finalità contraria agli obiettivi della presente legge.

Si rileva altresì, provando a collegare la ragione dell'introduzione di questo comma al timore che vengano realizzati impianti eolici in siti a bassa intensità di vento, che il procedimento autorizzativo ha il compito di asseverare la qualità del sito anche sotto il profilo dell'intensità di vento disponibile e dell'effettiva producibilità. A tal proposito, rispetto alla "nozione" storica di apparente scarsa producibilità eolica dei siti eolici nell'Appennino tosco-emiliano, si fa notare che l'evoluzione tecnologica ha consentito lo sviluppo di aerogeneratori con maggiore capacità di estrarre potenza dal vento: tale progresso tecnologico è alla base, tra le altre, delle operazioni di *revamping* che

prevedono la riduzione del numero di aerogeneratori all'interno di un parco eolico grazie alla sostituzione con macchine più performanti. Si ritiene quindi superata tale "nozione" storica alla prova dei fatti e si ritiene necessario rimandare qualsiasi valutazione quantitativa all'analisi di ciascun progetto e dei dati forniti a supporto.

Proposta di modifica: [eliminazione del comma]

Art. 12, c. 2

Testo attuale: *"È comunque ammissibile l'installazione di: [...] c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, **qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione;** [...] e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici **che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.**"*

Osservazione: Si rileva un apparente elemento discriminatorio nel consentire la realizzazione di impianti eolici nelle casistiche di cui alla lett. c) solo nei casi di "autoproduzione"/autoconsumo. Si ritiene utile estendere la fattispecie eliminando tale requisito.

Si rileva altresì che gli interventi di *revamping* di cui alla lett. e) prevedono usualmente la riduzione del numero di aerogeneratori e l'innalzamento delle torri restanti. In questo senso, comprendendo anche l'impatto paesaggistico e di eventuale interferenza con gli organismi volatili nella nozione di "impatto sul sito", la condizione proposta non è realizzabile alla lettera. Si propone una riscrittura.

Proposta di modifica: *"È comunque ammissibile l'installazione di: [...] c) impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, ~~qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione;~~ [...] e) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, degli impianti eolici **che non comportino un aumento del numero degli aerogeneratori e che dimostrino, all'interno del progetto, interventi a contenimento dell'impatto generato sul sito rispetto alla situazione preesistente, in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché impianti eolici per autoproduzione, con potenza complessiva non superiore a 20 kW per richiedente. Per tali interventi è sempre richiesta l'effettuazione della valutazione di incidenza.**"*

Art. 12, c. 3

Testo attuale: *"L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto*

*inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze **e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.***

Osservazione: Considerato che gli impianti eolici sono già soggetti a valutazione dell'impatto paesaggistico, si ritiene necessario limitare i requisiti e rimuovere i riferimenti alle Linee Guida nazionali, ormai obsolete (pubblicate nel 2010) e che non tengono conto dell'evoluzione tecnologica avvenuta negli ultimi 15 anni.

Proposta di modifica: *"L'installazione degli impianti eolici, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, deve tenere conto degli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio, ivi compresi i coni di visualità panoramica e le visuali da e verso gli insediamenti storici presenti nelle vicinanze ~~e, dal punto di vista percettivo, la conservazione dei valori paesaggistici espressi dalle aree contermini tutelate, e sul territorio stabiliti dalle apposite Linee Guida nazionali.~~"*

Art. 12, c. 5

Testo attuale: *"Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici **deve comunque osservare la classificazione acustica del territorio, nonché le aree silenziose in aperta campagna di cui alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, come recepita dal decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 24 marzo 2022 n. 16 (Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194).**"*

Osservazione: Il procedimento autorizzativo degli impianti eolici è soggetto alla normativa contenuta nella legge 447/1995 e dal DPCM 14 novembre 1997, da considerarsi unitamente alla zonizzazione acustica comunale. Si ritiene che l'articolo ponga vincoli ulteriori, peraltro subordinati all'individuazione di aree ad oggi non pubbliche sul sito della Regione Emilia-Romagna. Si propone di eliminare il riferimento.

Proposta di modifica: *"Al fine di preservare la qualità acustica degli ambienti abitativi, dei beni tutelati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dalla pianificazione urbanistica comunale, l'installazione degli impianti eolici **deve rispettare la normativa ordinaria sulla classificazione acustica del territorio e dai vincoli derivanti dalla legge 447/1995 e provvedimenti conseguenti.**"*

Art. 14, c. 1

Testo attuale: “1. Fermo restando l’osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:

a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico;

b) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (articolo 17 PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

c) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni: 1. qualora siano collocati all’interno dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che siano integrate alla briglia e non alterino la funzionalità idraulica dello stesso; 2. qualora siano collocati al di fuori dell’alveo inciso del corso d’acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito; 3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d’acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere.”

Osservazione: Si propone di introdurre un’eccezione al combinato disposto della normativa regionale, in particolare della DGR 1793/2008, e della norma nazionale in corrispondenza di derivazioni che prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento esistente sul corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle.

Si propone inoltre di inserire una specificazione rispetto alla valutazione dello stato qualitativo del corpo idrico, includendo l’obbligatorietà dell’utilizzo di un indice come MesoHABSIM, IQM oppure IQMm.

Inoltre, considerato il cambiamento del clima regionale e la maggior frequenza di periodi siccitosi, si propone di individuare localizzazioni preferibili per nuovi impianti idroelettrici nei siti di installazione di condotte acquedottistiche, dighe e depuratori.

Infine, si propone di inserire come condizione alla realizzazione degli impianti idroelettrici la preesistenza della briglia a cui integrare tali impianti (lett. d), punto 1).

Proposta di modifica: “1. Fermo restando l’osservanza della disciplina in materia di concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, gli impianti idroelettrici possono essere installati alle seguenti condizioni:

a) deve essere rispettato quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna in materia di derivazione d’acqua pubblica ad uso idroelettrico; con riferimento alla DGR 1793/2008 e al combinato disposto con l’art. 84 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fanno eccezione le nuove istanze di derivazione che prevedono di sottendere il solo tratto artificiale occupato dallo sbarramento sul corpo idrico, che

ciò prelevano immediatamente a monte di uno sbarramento artificiale del corpo idrico e rilasciano immediatamente a valle;

b) le nuove derivazioni devono garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato, come presenti a monte del prelievo, applicando per la valutazione adeguate metodologie (quali MesoHABSIM, IQM o IQMm);

c) gli impianti idroelettrici e le opere infrastrutturali connesse sono preferibilmente installati in corrispondenza di condotte acquedottistiche, dighe e depuratori; possono anche essere installati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 17 PTPR), a condizione che il progetto verifichi la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative;

d) gli impianti e le opere infrastrutturali connesse possono essere installati negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (articolo 18 del PTPR) alle seguenti prescrizioni: 1. qualora siano collocati all'interno dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che siano integrate a una briglia preesistente, che non alterino la funzionalità idraulica dello stesso, che detta briglia sia stata realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure successivamente con finalità e caratteristiche diverse da quelle utili per la produzione elettrica; 2. qualora siano collocati al di fuori dell'alveo inciso del corso d'acqua, a condizione che risultino completamente interrati e non alterino i caratteri di naturalità del sito; 3. nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al minimo gli impatti sulla funzionalità del corso d'acqua e la compromissione degli elementi di naturalità presenti e deve essere previsto il completo ripristino dei luoghi dopo la realizzazione delle opere."

Art. 15, c. 1

Testo attuale: *"Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una fascia di rispetto dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale di 500 metri e di 1 chilometro in presenza di recettori sensibili, quali aree destinate a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche."*

Osservazione: La definizione di fasce di rispetto a monte della definizione del progetto può porre requisiti non richiesti per tutelare i recettori sensibili; si propone di porre un criterio adattabile in funzione delle caratteristiche dell'impianto. Si ritiene opportuno proporre una formulazione più stringente sulla definizione di "recettori sensibili", escludendo il concetto di "area destinata a ..." e conservando l'identificazione delle strutture.

Proposta di modifica: *"Per l'installazione degli impianti di accumulo elettrochimico, degli elettrolizzatori, nonché degli impianti con tecnologie ad essi assimilabili, che non si configurino come opere connesse di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, deve essere garantita una*

distanza dagli ambiti urbani residenziali e dai centri abitati collocati all'interno del territorio rurale tale da tutelare i recettori sensibili, quali strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.”

Art. 17, c. 1

Testo attuale: *“L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza **biennale**, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni: [...] **g) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.**”*

Osservazione: Considerata la necessità di raccogliere dati sul processo di diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e sugli impatti della presente legge, si propone di rendere annuale la relazione prevista da questo articolo.

Si propone altresì di renderla sinergica al Piano Energetico Regionale integrandone i contenuti all’interno dei periodici rapporti di monitoraggio del Piano stesso.

Si ritiene utile inserire, tra gli altri dati raccolti nella relazione, anche il monitoraggio del prezzo zonale dell’energia.

Si ritiene necessario, infine, integrare l’analisi sull’occupazione di suolo da parte di impianti a fonti rinnovabili con un confronto sull’efficienza di produzione energetica delle diverse tipologie di impianti, in termini di energia per unità di SAU, e con una cartografia che rappresenti la distribuzione delle aree idonee e degli impianti a fonti rinnovabili autorizzati ed installati sul territorio regionale.

Proposta di modifica: *“L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, con cadenza **annuale**, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia della presente legge e ne valuta l’impatto rispetto al processo di transizione ecologica e al raggiungimento degli obiettivi di installazione di impianti a fonti rinnovabili assegnati alla Regione Emilia-Romagna. **Tale relazione è successivamente integrata nei documenti di monitoraggio relativi al Piano Energetico Regionale.** In particolare, la relazione contiene i seguenti dati e informazioni, **riportati sia per la dimensione regionale sia per le singole province: [...] g) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge; h) andamento del prezzo zonale dell’energia dall’entrata in vigore della presente legge; i) quantità di SAU, quantità di energia e intensità di energia (in termini di kWh/mq) per tipologia di fonte rinnovabile; j) cartografia aggiornata delle aree idonee e della distribuzione degli impianti a fonti rinnovabili autorizzati ed installati sul territorio regionale; k) analisi della domanda di energia elettrica e confronto con la produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili (anche preesistenti all’entrata in vigore della presente legge).**”*

Art. 19, c. 3

Testo attuale: *“Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti.*

Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.”

Osservazione: Si ritiene evitabile la creazione di un regime differenziato per il settore, laddove la finalità del provvedimento dovrebbe essere quella di stabilire condizioni uguali per tutti gli operatori e i progetti. Si propone di estendere l’applicazione della presente legge regionale, se più favorevole, anche alle “procedure in corso”.

Proposta di modifica: *“Per le procedure in corso prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 si applica il regime più favorevole. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie e quelle di valutazione ambientale per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 175 del 2025, nonché quelle per le quali si siano concluse positivamente le procedure di valutazione ambientale e non sia stata ancora avviata la relativa procedura abilitativa o autorizzativa nel rispetto dei periodi di validità dei provvedimenti valutativi.”*

Proposte per ulteriori atti d’indirizzo

- **Creazione di una cabina di regia istituzionale** tra Regione Emilia-Romagna, Province, regolatori e operatori dei sistemi di trasmissione e distribuzione finalizzata a condividere informazioni in merito alla progressione dello sviluppo della rete elettrica e l’apertura di nuovi punti di connessione tra i livelli istituzionali.
- **Creazione di uno strumento regionale di supporto** alle Amministrazioni locali prive delle competenze tecniche e delle risorse necessarie ad un’appropriata valutazione dei progetti, al confronto con i soggetti proponenti e al coinvolgimento della cittadinanza.
- **Integrazione della pianificazione delle aree destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento della totale decarbonizzazione del sistema energetico** all’interno del Piano Energetico Regionale.